

ALLEGATO "B" AL N. 76.170/16.192 DI REPERTORIO

STATUTO

della società "Ener.Bit S.r.l."

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Ener.Bit S.r.l.

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Durata

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE

Articolo 4 - Oggetto

TITOLO III - SOCI - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

Articolo 6 - Trasferimento partecipazione

Articolo 7 - Titolo di debito

Articolo 8 - Recesso e esclusione del socio

Articolo 9 - DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

Articolo 10 - INTRASFERIBILITA' DEI DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 11 - Gli organi

Articolo 12 - L'assemblea

Articolo 13 - Rappresentanza in assemblea

Articolo 14 - Presidenza e Segretario dell'assemblea

Articolo 15 - Forma e verbale dell'assemblea

Articolo 16 - Assemblea per l'esercizio del controllo analogo

Articolo 17 - L'organo amministrativo

Articolo 18 - Presidente del CdA e procuratori

Articolo 19 - Riunioni del CdA

Articolo 20 - Organizzazione delle riunioni del CdA e verbalizzazione

Articolo 21 - Validità delle sedute e votazioni del CdA

Articolo 22 - Poteri del CdA

Articolo 23 - Collegio Sindacale

Articolo 24 - Rappresentanza della Società

Articolo 25 - Bilancio

Articolo 26 - Utili

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

Articolo 28 - Clausola arbitrale

Articolo 29 - Disposizioni finali

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Ener.Bit S.r.l.

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, denominata "Ener.Bit S.r.l.".

1.2. La Società svolge le attività elencate nell'art. 4 del presente Statuto nel rispetto del D. Lgs. 19 agosto 2016, n° 175..

1.3. La Società svolge la propria attività a favore degli Enti Pubblici Locali partecipanti direttamente o indirettamente alla Società.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Biella.

2.2. Con decisione dell'Assemblea dei soci potranno essere istituite e soppresse, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali.

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività nel settore energetico, delle telecomunicazioni e della building automation :

a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ;

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

2. Al solo fine di determinare sufficientemente le attività sopra enucleate si specifica in via esemplificativa e non esaustiva che tali attività consistono in:

2.1 servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici di edifici e/o impianti presenti negli immobili pubblici;

2.2 servizi di gestione a favore degli enti, con particolare riferimento alla gestione energetica, ivi compresa la manutenzione degli immobili e degli impianti ad essi connessi (ad es. c.d. global service);

2.3 promozione e realizzazione di interventi diretti alla valorizzazione delle fonti energetiche comprese quelle rinnovabili, al risparmio e/o all'uso plurimo delle fonti di energia, nonché alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse ambientali, nonché alla necessaria attività di ricerca, pianificazione, progettazione, costruzione, esercizio e gestione degli eventuali conseguenti insediamenti.

2.4 predisposizione di Attestati di Prestazione Energetica e/o diagnosi energetiche;

2.5 richiesta, gestione ed acquisizione, per conto dei soggetti responsabili, dei Titoli di Efficienza Energetica;

2.6 nell'ambito della normativa di Settore, l'assunzione di iniziative e lo svolgimento di attività nel campo del disinquinamento, degli interventi di tutela ambientale e/o che abbiano attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente al fine di perseguire azioni di riequilibrio economico-territoriale, in conformità con la vigente

legislazione nazionale e regionale:

in particolare la società può gestire opere infrastrutturali, curare la formazione di personale qualificato per lo svolgimento di attività di disinquinamento e di tutela ambientale;

2.7 interventi finalizzati al recupero ecologico di aree ed ambienti inquinati e degradati mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;

2.8 servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato, nonché di aree ad uso pubblico/viabilità, compresi gli impianti di illuminazione pubblica;

2.9 attività relative a fornitura, installazione e gestione di sistemi per il telecontrollo, sia puntuali che territoriali (di rete), per ciascuno degli ambiti sopraindicati;

2.10 acquisto e commercializzazione di vettori energetici;

2.11 produzione e distribuzione di energia termica ed elettrica;

2.12 sviluppo e gestione di infrastrutture pubbliche di ricarica di combustibili alternativi;

2.13 pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa ed implementazione, di reti a banda larga o ultralarga, comprese le sottoreti componenti la MAN, per conto dei soci;

2.14 supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci ;

2.15 attività formativa al riguardo di ciascuno degli ambiti sopraindicati.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività la società si avvale preferibilmente di proprie strutture o di quelle dei soci, provvedendo, direttamente o indirettamente e secondo i limiti di cui all'art. 4 comma 5 del d.lgs.19-8-2016 n.175 , anche tramite la pattuizione di interessenze o l'assunzione di partecipazioni in altre società, consorzi o associazioni di imprese, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato. La società opera in prevalenza, nelle disposizioni previste dalla legge, a favore dei soggetti che detengono direttamente le partecipazioni al capitale della stessa, e a favore degli enti pubblici territoriali e non, che partecipano a loro volta al capitale di società socie della società, ciò nel quadro e con il rispetto delle disposizioni normative, nazionali e regionali applicabili e nella cornice della programmazione regionale e provinciale.

In particolare si applica quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 175/2016 (principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra

enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico); pertanto oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società è svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci, direttamente o indirettamente secondo quanto previsto al precedente capoverso, e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

Coerentemente con quanto stabilito in materia di affidamento facendo ricorso allo strumento dell'in house providing, per come disciplinato dai principi comunitari, per le prestazioni rese nei confronti dei soci, non esiste rapporto di terzietà fra la Società e gli Enti Locali partecipanti alla stessa direttamente ovvero indirettamente, i quali svolgono attività di coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

4. In via non prevalente, ed ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, entro i limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà compiere, quale attività strumentale, qualsiasi operazione industriale e commerciale, nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare, in relazione agli scopi sociali di interesse generale; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale; contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine. E' escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

5. Nello svolgimento della propria attività la società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza.

6. La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge in particolare di operare anche in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Finacing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti per i propri soci attraverso la garanzia dei livelli di prestazione proposti con meccanismi contrattuali di EPC (Energy Performance Contract).

TITOLO III - SOCI - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale é di Euro 100.000,00 (centomila/00). Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge.

5.2. Le partecipazioni nella Società possono essere possedute unicamente da Enti Pubblici Locali (partecipazione diretta) e/o da società interamente controllate, in via diretta, da Enti Pubblici Locali (partecipazione indiretta).

5.3. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni; possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in Società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'attività sociale.

5.4. Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

5.5. Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., i soci possono decidere, in sede di aumento di capitale e con una maggioranza pari ad almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, che l'aumento sia attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a soggetti terzi che siano Enti Pubblici Locali; in detta ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ex art 2473 c.c.. La Società non potrà proseguire nell'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto sociale in favore di Enti Pubblici Locali che non rivestano la qualità di socio della Società, salvo che tale prosecuzione sia consentita dalle disposizioni legislative di tempo in tempo applicabili.

5.6. Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., i soci possono decidere, con una maggioranza pari ad almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, che gli aumenti di capitale sociale siano da sottoscrivere mediante conferimento di beni in natura da parte di Enti Pubblici Locali; in detta ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ex art. 2473 c.c ..

5.7. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'Assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis c.c..

Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni

6.1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo ad Enti Pubblici Locali o a società interamente controllate, in via diretta od indiretta, da Enti Pubblici Locali.

6.2. Il trasferimento e la costituzione di diritti reali di godimento sulle partecipazioni avrà effetto di fronte alla società dal momento della sua iscrizione nel libro soci, che potrà essere effettuata unicamente a condizione che il relativo atto sia stato iscritto nel Registro delle Imprese, e che siano state rispettate tutte le prescrizioni di cui al presente articolo.

6.3. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto

6.1., le partecipazioni al capitale sociale saranno

liberamente trasferibili in tutto o in parte per atto tra vivi a favore degli altri soci, anche in misura non proporzionale tra loro.

6.4. Le partecipazioni potranno inoltre essere trasferite per effetto di fusioni e scissioni che interessino alcuni dei soci.

6.5. In ogni altro caso di trasferimento, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, della partecipazione o di parte di essa, il socio che intenda alienare dovrà comunicare la propria intenzione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che egli invierà loro all'indirizzo risultante dal libro soci. Tale offerta dovrà indicare in caso di alienazione a titolo oneroso le generalità del potenziale acquirente, il prezzo pattuito, le modalità di pagamento e le altre clausole contrattuali. In caso di alienazione a titolo gratuito, l'offerta dovrà indicare le generalità del potenziale acquirente, gli eventuali oneri e condizioni contrattuali e la valutazione della partecipazione espressa in valuta legale.

6.6. I soci destinatari dell'offerta potranno esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni solamente nell'intera partecipazione dandone comunicazione al proponente la cessione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo risultante dal libro soci entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di proposta di cessione a titolo gratuito, la prelazione verrà esercitata per una somma pari alla valutazione della partecipazione indicata dal cedente nell'offerta di cui sopra. Qualora più soci esercitino la prelazione, la partecipazione si ripartirà fra loro in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale.

6.7. In ogni caso, qualora uno dei soci ne faccia richiesta con comunicazione da inviarsi per raccomandata con avviso di ricevimento al proponente la cessione, la determinazione del valore a cui la prelazione potrà essere fatta valere sarà rimessa ad un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Biella e che deciderà secondo i criteri di cui agli artt. 1349 e 2473 c.c..

6.8. Ove il proponente la cessione non reputi soddisfacente la valutazione dell'esperto, egli potrà rinunciare alla cessione con apposita comunicazione da inviare non appena conosciuto l'esito agli altri soci per raccomandata con avviso di ricevimento.

6.9. Le spese per la valutazione faranno carico alle parti che l'avranno richiesta.

6.10. Qualora nessuno degli aventi diritto eserciti la prelazione il proponente potrà procedere all'alienazione con effetto verso la Società alle condizioni indicate nell'offerta, previo ottenimento del gradimento da parte

dell'assemblea. L'assemblea, convocata a cura degli amministratori, dovrà esprimere il gradimento con la maggioranza del 75% del capitale sociale. Qualora l'assemblea rifiuti il gradimento o non si esprima entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Articolo 7 - Titoli di debito

7.1. L'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c. verrà deliberata con decisione dei soci.

7.2. La decisione dei soci verrà adottata a maggioranza del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. L'emissione di titoli di debito per un ammontare superiore ai mezzi propri della Società dovrà essere deliberata dai soci all'unanimità. In ogni caso, la decisione risulterà da documento scritto e dovrà essere tempestivamente annotata sul relativo libro sociale tenuto a mente di legge.

Articolo 8 - Recesso e esclusione del socio

8.1. I soci potranno recedere dalla Società esclusivamente nei casi ed alle condizioni stabilite espressamente dal Codice Civile e da altre norme di legge speciali. In particolare, ha diritto di recedere dalla Società il socio che non abbia concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto sociale; la trasformazione, la fusione e/o la scissione della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4, c.c..

8.2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con trasmissione da effettuarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei soci o degli Amministratori, della decisione che lo legittima, oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

8.3. Nella comunicazione di recesso devono essere indicati: le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della partecipazione per la quale il diritto di recesso è esercitato.

8.4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene alla sede legale della Società, ed acquista efficacia decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

8.5. La partecipazione del socio recedente dovrà essere

liquidata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di cui al precedente comma mediante riacquisto della medesima da parte degli altri soci o di un terzo dai medesimi individuato, o ancora mediante utilizzo delle riserve disponibili, o, infine, mediante riduzione del capitale sociale. Ove non sia possibile il rimborso nemmeno con riduzione del capitale, la Società si scioglierà.

8.6. La liquidazione della partecipazione avverrà in misura proporzionale al patrimonio della Società, il cui ammontare sarà determinato dall'organo amministrativo avuto riguardo al suo valore di mercato.

8.7. Ove siano stati nominati un collegio sindacale ed un revisore dei conti, essi dovranno dare il loro parere sulla congruità della valutazione così compiuta dall'organo amministrativo.

8.8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia qualora, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 9 - DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

Ai soci quali enti locali Amministrazioni Aggiudicatrici compete soggettivamente a norma del 3° comma dell'art. 2468 C.C. o analogamente alla medesima disposizione:

I) il diritto individuale di convocare l'assemblea a condizione che nella domanda sia indicato un argomento relativo all'esercizio del controllo analogo congiunto secondo quanto è previsto dal successivo art. 16;

II) il diritto, da esercitarsi in ambito assembleare, collegialmente, di assumere le deliberazioni in materia di controllo analogo congiunto nella società quale espressione della volontà dei soci enti locali anche in materia di amministrazione della società come consentito dagli artt. 2475 e 2479 C.C., a norma dell'art. 16 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 175/16, così come meglio previsto al successivo art. 16.

L'esercizio dei detti diritti sociali è subordinato all'affidamento diretto da parte del socio, quale Amministrazione Aggiudicatrice, alla società, di contratti o servizi pubblici.

Articolo 10 - INTRASFERIBILITA' DEI DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

I diritti particolari attribuiti ai soci dal presente statuto in ragione della loro specifica qualità di Pubbliche Amministrazioni Aggiudicatrici a norma del 3° comma dell'art. 2468 C.C., o in analogia alla detta disposizione, a titolo personale, sono intrasferibili per atto tra vivi, sia nel caso di trasferimento parziale che nell'ipotesi di trasferimento totale della partecipazione detenuta.

TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 11 - Gli organi

11.1. Sono organi della Società l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione qualora nominato nel rispetto delle condizioni di Legge ed il Collegio Sindacale, ove nominato.

Articolo 12 - L'assemblea

12.1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea oltre ad esercitare il controllo sull'andamento l'organizzazione ed il funzionamento della società esercita il controllo analogo congiunto sulla società quale espressione della volontà dei soci enti locali che abbiano affidato direttamente alla società la gestione di contratti o servizi pubblici a titolo di esercizio del particolare diritto loro spettante a' sensi dell'art. 2468 co. 3 C.C. come consentito dall'art. 16 comma 2 lett. b D. Lgs. 175/16 e meglio previsto al successivo art. 16.

12.2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

12.3. Salvo quanto infra indicato a proposito delle "Assemblee convocate per il controllo analogo" l'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, con telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso la sede od il recapito risultante dal Registro delle Imprese. In deroga a quanto precede ed al fine dell'esercizio del "controllo analogo congiunto" da parte degli Enti Locali soci nei termini ed alle condizioni indicate dal successivo art. 16 l'Assemblea è anche convocata quando ne è fatta domanda da un singolo Ente Locale socio a condizione che nella domanda sia indicato un argomento relativo all'esercizio del controllo analogo congiunto secondo quanto previsto dal citato art. 16.

12.4. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.

12.5. Sono comunque valide le Assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del codice civile.

12.6. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2364 c.c..

12.7. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero nelle ipotesi di seguito indicate a proposito delle assemblee per il controllo analogo.

12.8. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 16, in materia di controllo analogo congiunto, l'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge ad eccezione delle deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto sociale per le quali sarà necessario il voto favorevole di tanti soci pari ad almeno il 75% del capitale sociale.

Articolo 13 - Rappresentanza in assemblea

13.1. I soci potranno farsi rappresentare in assemblea senza limitazioni mediante semplice delega scritta.

13.2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla Società.

Articolo 14 - Presidenza e Segretario dell'assemblea

14.1. La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio Presidente.

14.2. Il presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di Assemblea.

Articolo 15 - Forma e verbale dell'assemblea

15.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Articolo 16 - Assemblea per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali Amministrazioni Aggiudicatrici

16 - Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di "in house providing" le Amministrazioni Aggiudicatrici Enti Locali soci esercitano in forma congiunta sulla società attraverso l'organo assembleare, un controllo analogo a quello dagli stessi esercitato sui propri servizi avendo affidato alla Società stessa la gestione di servizi pubblici secondo il modello "in house providing".

Ciascun ente locale socio che si trovi nella condizione indicata, a norma del precedente art. 9 può richiedere la convocazione dell'Assemblea purchè su argomenti rientranti nell'esercizio del controllo analogo congiunto secondo le

definizioni e nell'ambito delle competenze stabilite dal presente articolo.

L'Assemblea dei soci Amministrazioni Aggiudicatrici ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione, nonché competenza a deliberare in deroga all'art. 2475 C.C.e a norma dell'art. 2479 C.C. come consentito dall'art. 16 comma 2 lettera b) D. Lgs. 175/16 in materia di:

- a) piani tecnico-finanziari contenenti la definizione dei budgets, dei piani industriali, dei piani di investimento annuali e pluriennali nonché di ogni altro documento programmatico o sue modifiche ed integrazioni;
- b) contratti di gestione e/o di servizio e loro eventuali modifiche ed integrazioni con gli Enti Locali soci;
- c) atti di acquisto, vendita di immobili e partecipazioni sociali;
- d) **approvazione del bilancio di esercizio**, stato di raggiungimento dei risultati, conseguimento degli obiettivi prefissati e indicazione degli indirizzi sugli obiettivi per la programmazione successiva;
- e) nomina e revoca dei componenti l'Organo Amministrativo e di controllo;
- f) modifica delle clausole statutarie in materia di controllo analogo;
- g) emissione di titoli di debito a' sensi dell'art. 2483 C.C.;
- h) scioglimento della società e nomina dei liquidatori;
- i) atti di regolamentazione aventi carattere strategico, straordinario;
- l) **acquisti e cessioni immobiliari di qualsiasi importo;**
- m) **locazioni immobiliari ultranovennali e locazioni finanziarie immobiliari;**
- n) **contratti ed atti superiori al valore, al netto di Iva, pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni) di Euro e già non previsti in altri atti fondamentali;**
- o) ogni atto od operazione ritenuti dagli amministratori suscettibile di essere sottoposta ai poteri di indirizzo e coordinamento o a parere preventivo dell'assemblea;
- p) ed in generale definizione degli obiettivi strategici e assunzione di decisioni significative e rilevanti per il patrimonio della società.

L'ufficio di Presidenza per conto del titolare della carica in occasione di ogni Assemblea convocata in materia di controllo analogo congiunto riferisce alle Amministrazioni Aggiudicatrici Socie sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo esercitato e informa costantemente i soci in relazione alle attività svolte anche sollecitando riunioni periodiche.

L'Assemblea adotta **tutte** le deliberazioni in materia di

controllo analogo congiunto, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 99% del capitale sociale avente diritto al voto ad eccezione della nomina dei componenti l'Organo Amministrativo qualora di natura collegiale per la quale si provvederà, a tutela delle minoranze, con il meccanismo del voto di lista a norma del successivo art. 17.

L'Organo Amministrativo provvederà a dare esecuzione alle decisioni adottate dall'assemblea anche in materia di controllo analogo.

Gli atti di amministrazione adottati in deroga o in contrasto con le deliberazioni, gli atti di indirizzo e con i pareri vincolanti approvati dall'Assemblea nei limiti degli argomenti indicati nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo congiunto sono da ritenersi inefficaci nei confronti della società e costituiscono motivo di revoca per giusta causa degli amministratori che li hanno adottati, fatta salva, a tutela della responsabilità degli Amministratori, la possibilità di disattendere le indicazioni nei casi di decisioni illegittime o di eterodirezione abusiva.

Il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere all'Assemblea convocata per l'esercizio del controllo analogo congiunto, preventivamente, gli schemi di deliberazione o degli atti che intendesse assumere qualora rientranti nelle materie di competenza dell'assemblea dei soci in materia di controllo analogo congiunto come indicato dal presente articolo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non condivida l'atto di indirizzo o parere obbligatorio espresso dall'Assemblea può formulare proposta motivata di riesame e/o riformulazione del parere: in ogni caso, in assenza di diversa determinazione nel termine perentorio di trenta giorni, il parere medesimo si intenderà confermato.

L'Assemblea per l'esercizio del controllo analogo congiunto può richiedere in qualsiasi momento agli Amministratori qualsiasi informazione ed ha diritto di accesso a tutti gli atti della società con semplice richiesta scritta.

Fermo restando quanto previsto con il presente articolo, il controllo analogo sulla società è integrato con tutte le altre forme di controllo di tipo amministrativo, contabile, gestionale e strategico previsto dalla Legge per gli enti locali soci.

In conformità al disposto dell'art. 16 comma 6 D. Lgs. 175/16 in caso di cessazione degli affidamenti diretti perdono efficacia le disposizioni che precedono ed in genere tutte le clausole statutarie finalizzate a realizzare il controllo analogo congiunto venendo meno le deroghe al disposto dell'art. 2475 C.C. e difettando la condizione necessaria per l'esercizio degli speciali diritti attribuiti alle Amministrazioni Aggiudicatrici ex art. 2468 3° comma C.C.

disposte dall'art. 16 comma 2 lettera b) D. Lgs. 175/16.

Articolo 17 - Organo Amministrativo **e voto di lista**

17.1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un Amministratore Unico;

(b) nelle ipotesi consentite dalla Legge da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un numero massimo di 3 (tre) amministratori, nominati e operanti nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di tempo in tempo vigenti, anche per quanto attiene la parità di genere. Trova pertanto applicazione il disposto della Legge 120/2011 e le operazioni di elezione del Consiglio di Amministrazione si svolgono in modo tale che sia assicurata l'elezione di almeno un amministratore del genere meno rappresentato. Qualora non sia possibile procedere all'elezione **del Consiglio di Amministrazione** per acclamazione, la nomina dei **suoi** membri avverrà secondo il seguente procedimento:

a) almeno tre giorni prima della data fissata per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ciascun socio potrà presentare per iscritto una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in numero massimo pari a quello dei nominandi meno uno. Le liste dovranno includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza di genere. A tale scopo nella lista dei candidati dovranno essere inseriti, alternativamente, soggetti di genere diverso. Unitamente alla lista dovrà essere presentato per ciascun candidato presentato nella lista medesima il curriculum vitae nonché dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura con contestuale attestazione, sotto sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

b) in ogni caso all'atto della riunione assembleare dovranno essere proposte almeno 2 liste, **di cui una di "minoranza"** aventi le caratteristiche sopra indicate in modo da consentire l'elezione di un rappresentante della minoranza;

c) ciascun socio potrà votare per una sola lista;

d) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, ecc., secondo l'ordine del candidato nella lista;

e) i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria unica decrescente;

f) risulteranno eletti coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

g) ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.

h) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la rappresentanza di genere, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie

liste **verranno** disposti in un'unica graduatoria decrescente,

formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera d). Si procederà quindi alla sostituzione del candidato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere non rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista.

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Può inoltre nominare un Vicepresidente per l'esercizio di attività vicaria rispetto al Presidente senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

17.2. Per Organo Amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

17.3. Gli amministratori sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

17.4. Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dal soci o a tempo indeterminato.

17.5. La cessazione d'efficacia degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

17.6. Agli amministratori non dipendenti da pubbliche amministrazioni spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.7. Ferma restando la disciplina di legge di volta in volta in vigore riguardante i compensi relativi eventualmente da erogarsi ad amministratori che siano dipendenti degli enti soci, in caso di nomina di amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 18 - Presidente del CdA e procuratori

18.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel proprio seno, il Presidente, nonché, eventualmente, un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

18.2. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti, e può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge applicabili, i propri poteri ad un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

Articolo 19 - Riunioni del CdA

19.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purchè sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta - con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 20 - Organizzazione delle riunioni del CdA e verbalizzazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, o con telefax o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima.

20.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

20.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) Sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.4. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel Libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della Società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Articolo 21 - Validità delle sedute e votazioni del CdA

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

21.2. Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare senza

indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

21.3. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 22 - Poteri del CdA

22.1. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 15, all'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri di gestione ed amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge od il presente statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

22.2. L'Organo Amministrativo deve sottoporre a preventiva autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479, comma 1, c.c., **con le speciali maggioranze previste per la gestione del controllo analogo congiunto (art. 16)**, le decisioni riguardanti le seguenti materie:

22.2.1. gli acquisti e le cessioni immobiliari di qualsiasi importo;

22.2.2. le locazioni immobiliari **ultranovennali** e locazioni finanziarie immobiliari;

22.2.3. i contratti e gli atti superiori al valore, al netto di Iva, pari a **5.000.000,00 (cinquemilioni)** di Euro e già non previsti in altri atti fondamentali.

Le decisioni assunte in violazione del presente articolo e/o la mancata esecuzione degli atti in conformità alle autorizzazioni concesse dall'Assemblea potranno configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Articolo 23 - Collegio Sindacale

23.1. Poichè la società è soggetta a controllo pubblico, è obbligatoria la nomina di un Organo Sindacale o di un Revisore secondo la Legge.

23.2. L'Organo Sindacale può avere, secondo decisione dei soci in sede di nomina, natura unipersonale o pluripersonale, nel qual caso, esso è composto di tre Sindaci effettivi (di cui uno in funzione di Presidente) e due Sindaci supplenti.

23.3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi. Il compenso dei Sindaci viene determinato dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

23.4. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

I compiti ed i poteri dell'Organo Sindacale sono disciplinati da quanto previsto in materia dalle norme che regolano la società per azioni.

Articolo 24 - Rappresentanza della Società

24.1. La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai

terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico

ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete altresì di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma e di rappresentanza della Società può essere conferito per materie ed atti specifici, con la determinazione contestuale dei limiti ed indirizzi cui attenersi.

24.2. La rappresentanza della Società spetta altresì all'Amministratore Delegato ed ai procuratori, se nominati, nell'ambito delle loro attribuzioni.

Articolo 25 - Bilancio

25.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2. Il bilancio relativo a ciascun esercizio dovrà essere presentato ai soci nelle forme di legge e completo di tutti i documenti prescritti entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

25.3. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio qualora la Società sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto della Società. Si intenderanno in ogni caso come esigenze tali da giustificare il rinvio, la necessità di recepire nuove normative; il compimento di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o trasformazioni); il prodursi di eventi di forza maggiore; la modifica dell'oggetto sociale e l'attivazione di un processo di riorganizzazione della produzione, dell'amministrazione, dei sistemi informatici sociali o della rete di vendita tali da comportare difficoltà di recepimento dei dati; il trasferimento della sede. In tali casi, gli amministratori saranno tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella relazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2478 e 2428 c.c..

Articolo 26 - Utili

26.1. Accertato l'utile netto, esso viene destinato nel modo seguente:

26.1.1. una quota, che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge (pari al 5%), viene assegnata al fondo di riserva legale, fintanto che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale;

26.1.2. l'utile residuo viene destinato secondo le decisioni dei soci che approveranno il bilancio.

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1. La Società si scioglierà per le cause previste dalla legge. La competenza per la presa d'atto del verificarsi della causa di scioglimento e per l'esecuzione dei relativi adempimenti spetterà all'Organo Amministrativo che vi darà

corso entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'evento.

27.2. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 28 - Clausola arbitrale

28.1. Qualsiasi controversia tra i soci, tra essi e l'Organo Amministrativo ovvero tra i soci e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto sociale e di questo statuto, sarà deferita ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Collegio dei Ragionieri della Giurisdizione del Tribunale di Biella, su istanza di una delle parti in lite.

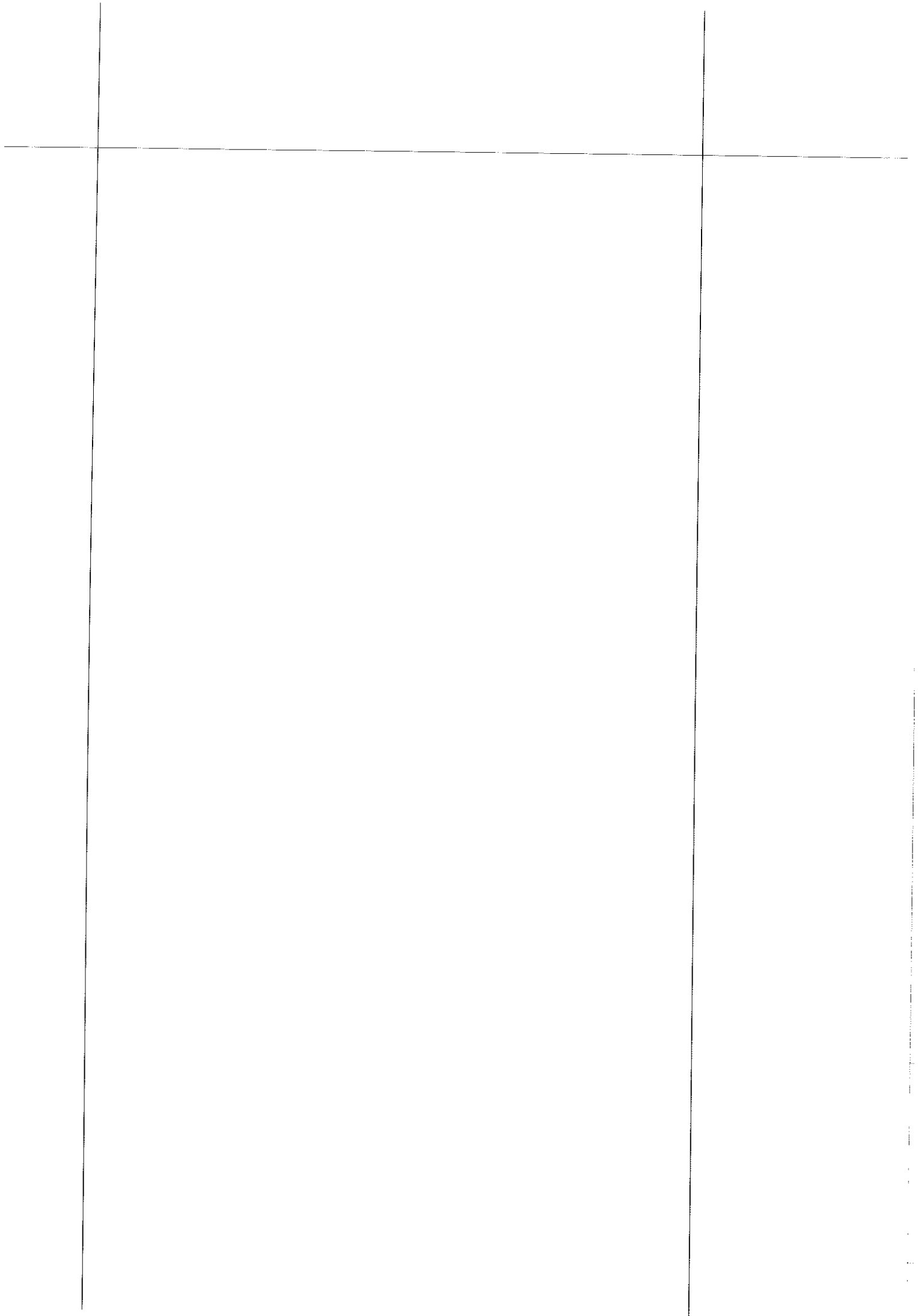
28.2. L'arbitro deciderà entro 120 (centoventi) giorni dalla data di accettazione dell'incarico, in via rituale secondo diritto e senza formalità di procedura, nel solo rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

28.3. La procedura di arbitrato è volontaria, essendo libere le parti di aderire all'arbitrato ovvero di rimettere la questione al giudice competente, e ciò a mezzo di specifica comunicazione da inviare alla parte procedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo della quale la parte che intende ricorrere alla procedura arbitrale ne dia informazione all'altra o alle altre parti coinvolte.

Articolo 29 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.

Firmato: PAOLO MAGGIA - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso trascrizione. Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.